

STATUTO

Art.1 – DENOMINAZIONE E SEDE SOCIALE

E' costituita l'Associazione Culturale denominata BUSTER. L'Associazione ha sede a Milano, via Ampere

Art.2 – SCOPI E ATTIVITA'

L'Associazione ha lo scopo di promuovere lo sviluppo e l'incentivazione dell'attività teatrale, musicale, coreutica, video, cinematografica, letteraria, di ricerca, artistica e della cultura in genere.

Al centro dell'attività dell'Associazione si pongono la produzione e l'organizzazione di spettacoli teatrali, manifestazioni, festival, mostre, eventi, concerti e iniziative nei settori del teatro, musica, cinema, arti visive e della cultura in genere.

L'Associazione per raggiungere i propri scopi, si propone di svolgere le seguenti attività:

- produrre, organizzare, promuovere e gestire spettacoli culturali, teatrali, musicali, editoriali, concerti, festival, tournée sia in Italia sia all'estero. Produrre e organizzare rassegne ed eventi nei medesimi ambiti e sotto qualunque forma.
- promuovere e organizzare iniziative di formazione (laboratori, workshop, ecc..) sia per i soci che in collaborazione con Istituzioni, Enti Locali, Associazioni, Scuole, ecc..
- partecipare alla realizzazione di concorsi e rassegne su territorio sia nazionale che internazionale
- partecipare a bandi pubblici e privati per la produzione di attività culturali
- promuovere e realizzare ogni altra iniziativa direttamente o indirettamente rispondente alle finalità dell'Associazione

Per migliorare il raggiungimento dello scopo sociale, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere e/o prendere o dare in locazione beni mobili e immobili, nonché stipulare contratti e/o accordi con altre associazioni, società e terzi in genere, svolgere inoltre attività accessorie, secondarie, volte a gestire anche con strutture collaterali, attività economiche, finanziarie, commerciali, nonché tutte le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali.

Art. 3 – DURATA

La durata dell'associazione non ha limiti ed è legata alla sussistenza e continuità della realizzazione degli scopi sociali.

Art. 4 – AMMISSIONE A SOCIO

All'Associazione possono aderire persone fisiche, società ed enti. L'Ammissione è subordinata all'accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo, i soci dovranno dichiarare di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'accettazione delle norme del presente Statuto ed eventuali regolamenti.

Il Consiglio Direttivo stabilirà un Regolamento interno nel quale verranno specificati altri criteri per l'ammissione ed eventuali categorie di soci.

Art. 5 – OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Tutti gli associati sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto ed eventuali Regolamenti interni.

In caso di comportamento da parte di un socio, difforme dalle norme dello Statuto e dei Regolamenti, il Consiglio Direttivo potrà intervenire applicando le sanzioni di richiamo, diffida, espulsione dall'Associazione.

Perde la qualifica di socio chi:

- a) senza giustificati motivi non adempia agli obblighi assunti nei confronti dell'Associazione
- b) chi in qualunque modo danneggi moralmente, materialmente o economicamente l'Associazione o fomenti dissidi e disordini tra i soci.

Spetta al consiglio direttivo verificare se ricorrano i motivi di esclusione di cui sopra e prendere di conseguenza e nell'interesse dell'Associazione i provvedimenti necessari con giudizio insindacabile e inappellabile.

Art. 6 – SOCI

Sono soci fondatori quelli che hanno costituito l'Associazione. I soci fondatori non sono tenuti al versamento delle quote associative annuali.

Sono soci ordinari quelli che aderiscono e partecipano all'attività dell'associazione. I soci ordinari sono tenuti

ka Wk HC

ai versamento delle quote associative annuali.

Sono soci frequentatori e spettatori quelli che frequentano e assistono alle singole iniziative. I soci frequentatori e spettatori non possono partecipare alle assemblee, non hanno diritto di voto, non possono aderire alle cariche sociali e acquisiranno e perderanno la qualità di socio alla conclusione delle singole iniziative alle quali hanno partecipato, salvo il rinnovo. I soci frequentatori e spettatori sono tenuti al versamento delle quote associative stabilite per la propria categoria e partecipazione determinate di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

Art.7 - SOSTEGNO FINANZIARIO

Per conseguire i propri scopi l'Associazione s'avvarrà dei seguenti mezzi:

- a) contributi e sponsorizzazioni di qualsivoglia natura di Enti e Società
- b) contributi e sovvenzioni pubbliche ottenibili sulla base delle vigenti leggi
- c) finanziamenti da parte del sistema bancario
- d) quote associative dei soci
- e) proventi di iniziative sociali (es: cachet degli spettacoli, biglietti di ingresso, altre iniziative di promozione anche commerciali, ...)
- f) elargizioni di soci e/o terzi
- g) prestazioni di servizi e cessioni di beni nei confronti dei Soci
- h) eredità, donazioni, regalie

Art. 8 – FONDO COMUNE E UTILIZZO DEL PATRIMONIO

Le entrate indicate all'art. 7, nonché i beni mobili ed immobili con essi eventualmente acquistati, costituiscono il Fondo Comune dell'Associazione, con il quale si farà fronte alle spese per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione stessa. I singoli soci non possono chiedere la divisione del Fondo Comune né pretendere quota in caso di recesso o esclusione. Il patrimonio dell'Associazione può essere utilizzato esclusivamente per il raggiungimento degli scopi distituzionali dell'Associazione indicati all'art. 2. In caso di recesso, esclusione o morte, i Soci stessi o i loro eredi non possono pretendere alcunché dall'Associazione, né hanno diritto alcuno sul Fondo Comune dell'Associazione.

Art. 9 – DIVIETI

Durante la vita dell'Associazione è fatto divieto a chiunque di distribuire, in modo diretto o indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

Art.10 – ORGANI SOCIALI

Sono Organi Sociali:

- a) l'Assemblea Generale dei Soci
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente

Art. 11 – ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea Generale dei Soci è costituita da tutti i soci fondatori e ordinari dell'Associazione aventi diritto di voto ai sensi degli articoli 4 e 6 dello Statuto dell'Associazione.

Art. 12 – COMPITI ASSEMBLEA SOCI

I compiti dell'Assemblea sono:

- a) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, tranne i primi nominati nell'atto costitutivo dell'Associazione
- b) approvare il rendiconto economico e finanziario di ciascun esercizio
- c) approvare la relazione consuntiva sull'Attività dell'Associazione presentata dal Presidente al termine di ogni esercizio.
- d) deliberare in merito alle linee generali dell'attività dell'Associazione

Art. 13 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea si riunirà ogni qualvolta verrà convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo e da almeno un terzo dei soci.

Le decisioni dell'Assemblea vengono prese a maggioranza dei voti dei soci presenti aventi diritto di voto.

10 11 12

L'Assemblea è valida in prima convocazione se sono presenti la metà più uno dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

Per modificare lo Statuto è necessaria la maggioranza assoluta dei soci aventi diritto di voto essendo presenti almeno due terzi dei soci e con il consenso di tutti i soci fondatori.

Art. 14 – DIRITTO DI VOTO

Ogni socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta. Nessun socio può rappresentare più di tre altri soci.

Art. 15 PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA SOCI

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o in sua assenza dal Vice- Presidente. In assenza di entrambi l'Assemblea elegge il proprio presidente. Inoltre l'Assemblea nomina il Segretario per la redazione del verbale assembleare.

Art. 16 – CONVOCAZIONE DEI SOCI

I soci sono convocati mediante lettera di convocazione inviata almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve riportare l'ordine del giorno.

Art. 17 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è costituito da un massimo di quattro membri eletti dall'Assemblea. Qualunque socio ordinario può diventare Consigliere. Il Consigliere è sempre rieleggibile.

Il primo Consiglio Direttivo è nominato dall'Atto Costitutivo dell'Associazione.

Il consiglio Direttivo è valido solo con la presenza di tutti i componenti

Le decisioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza.

Art. 18 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- a) elezione del Presidente, Vice-presidente, Segretario Generale, tranne il primo per cui le nomine sono stabilite nell'atto costitutivo
- b) i membri del Consiglio Direttivo pur potendo agire disgiuntamente solo solidalmente sono responsabili degli atti di ciascuno di loro,
- c) stabilire le quote annuali dovute dai soci
- d) studio e formulazione delle modalità di realizzazione delle iniziative e delle attività dell'Associazione
- e) stesura dei bilanci di previsione e chiusura dei conti consuntivi
- f) ogni altro compito di ordinaria e straordinaria amministrazione inerente il funzionamento dall'Associazione.

Art. 19 – DURATA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio rimane in carica tre anni con le seguenti eccezioni:

- a) sostituzione di un componente decaduto per dimissioni, recesso o altro grave motivo
- b) dimissioni del Consiglio che rimette il proprio mandato nelle mani dell'Assemblea
- c) voto di sfiducia dell'Assemblea che, con la maggioranza dei due terzi dei voti degli associati aventi diritto di voto e con il consenso di tutti i soci fondatori, dichiara decaduto il Consiglio Direttivo o i singoli componenti. Questa eventualità può darsi solo in assemblea appositamente convocata.

Art. 20 – POTERI

Presidente e Vice-presidente hanno gli stessi poteri e facoltà e in particolare:

- a) rappresentanza legale dell'Associazione
- b) poteri di firma sui documenti e gli Atti dell'Associazione

Ogni atto di ciascuno dei due ha uguale valore sia associativo che legale e s'intende fatto sempre in nome e per conto di tutto il Consiglio.

Art. 21 – FACOLTA'

In particolare al Presidente spettano le seguenti facoltà:

- a) convocazione del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale
- b) sovrintendenza di tutti gli uffici dell'Associazione
- c) assunzione in caso di urgenza dei provvedimenti richiesti riferendone quanto prima al Consiglio Direttivo.

Handwritten initials and the letters "MC" are visible at the bottom right of the page.

Tali facoltà spettano al Vice-Presidente in caso di assenza o impedimento del Presidente.

Al Segretario Generale spettano le seguenti facoltà:

- a) archiviare e custodire documenti, atti e libri sociali dell'Associazione
- b) redigere i verbali del Consiglio Direttivo e diramare gli inviti per le convocazioni fissate dal Presidente.
- c) svolgere tutte le funzioni relative all'amministrazione burocratico-normativa prevista dalle vigenti leggi.

Può avvalersi di un suo Ufficio di Segreteria.

Art. 22 – ESERCIZI ASSOCIATIVI

Gli esercizi associativi vanno dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio di esercizio dovrà essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio stesso. Il primo esercizio si chiude il 31 dicembre 2016.

ART. 23 – SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione può avvenire per uno dei seguenti motivi.

- a) deliberazione dell'Assemblea col voto favorevole di almeno tre quarti dei soci e il consenso di tutti i soci fondatori
- b) venir meno delle ragioni ideali e dei finanziamenti necessari alla realizzazione delle attività dell'Associazione.

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea nominerà un liquidatore e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio residuo a favore di altra Associazione che abbia requisiti e caratteristiche di Associazione Culturale simili a quelle della stessa Associazione.

Art. 24 – DISPOSIZIONE GENERALE

Per tutto quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia



Marta Corradi

Walter Pionati

Michela Corradi

